

STUDIO LEGALE

**Avv. Paola Dafne Maria Cipolla**

v.le Rimembranza n. 6, Saronno (VA), cap. 21047

via Vincenzo Monti n. 8, Milano (MI), cap. 20123

Tel. 02/96311441 Fax 02/96709275 Cell. 333/3900374

[avv.cipollapaola@pec.it](mailto:avv.cipollapaola@pec.it) [paola@avvocatocipolla.com](mailto:paola@avvocatocipolla.com)

TRIBUNALE DI \*\*\*

– Sezione Lavoro –

### **RICORSO D'URGENZA EX ART 700 CPC**

**Nell'interesse di PIETRI PIETRO**, nato a \*\*\*\*, il \*\*\* e residente in  
\*\*\*, cod. fisc. \*\*\*, rappresentato e difeso come da giusta procura in calce  
dal presente atto dall'Avv. Cipolla Paola Dafne Maria, *del Foro di Busto*,  
C.F. CPLPDF72D59L319N, e dunque elettivamente domiciliato ai fini  
della corrente procedura per tutti gli effetti di legge, nel di Lei studio in  
Milano (MI), alla via Vincenzo Monti n. 8 e **preferibilmente domiciliato**  
**all' indirizzo di pecmail utile e comunicata alla fine del PCT**  
**paoladafnemaria.cipolla@busto.pecavvocati.it** con dichiarazione di  
voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni al suindicato indirizzo  
oppure al numero di fax 02/96709275

– *Ricorrente* –

### **CONTRO**

**la società LA DITTA SPA**, con sede legale in \*\*\*P.I.\*\*\*, in persona del  
legale ra\*\*\* presidente *pro tempore* del C. di A. \*\*\*cod. fisc. \*\*\* con  
sede operativa secondaria in \*\*\* alla \*\*\*, pecmail:

– *Resistente* –

### **PREMESSO**

*in fatto*

– *che* l'odierno ricorrente prestava la propria attività lavorativa alle  
dipendenze della società “LA DITTA spa” d'opera in poi denominata anche  
datrice, a decorrere dal \*\*\* e fino al \*\*\*, inquadrato nella qualifica lett D  
operatore DI \*\*\*livello \*\*\*del CCNL \*\*\*, con mansione di **guardia**  
**giurata armata**; adibito alla sede operativa di \*\*\*

– *che* in data \*\*\* colto da malore sul luogo di lavoro veniva soccorso dal  
personale del 118 e ricoverato d'urgenza all'ospedale \*\*\*con sede in \*\*\*;  
in quella circostanza a seguito di uno svenimento riferiva di un forte stress  
causato da una delicata situazione familiare;

- *che* per comprendere gli occorsi necessita inquadrare la vita del qui ricorrente: egli è figlio unico della coppia costituita da \*\*\*papa e \*\*\*mamma, e pertanto il destino lo ha chiamato ad assistere con coscienza e spirito di sacrificio suo padre, che perse l'uso delle gambe rimanendo così allettato per oltre 20 anni dal \*\*\*, anno del suo passaggio a miglior vita. Quando sembrava, che pur nel dolore della perdita, la vita potesse riprendere un corso più sereno ed agevole, nel \*\*\* mamma è colpita da un gravissimo infarto, che ne menoma la percezione della realtà e la indipendenza fisica, il ricorrente si trova quindi costretto ad una assistenza continuativa, ma con un pensiero ulteriore, perchè, se nel caso del padre, la madre era vigile e cosciente accanto all'infermo papà, ora PIETRI PIETRO si trova a lasciare da sola a casa la madre malata, sempre temendo per l'incolumità di questa oltre all'enorme carico domestico che improvvisamente si riversa sulle sue spalle, anche con riguardo a lavori considerati femminili, a cui non è mai stato abituato.

- *che* al crollo fisico della madre del ricorrente hanno sicuramente concorso sia i lunghi anni di assistenza al marito, privo dell'uso delle gambe, sia la sfortunata vicinanza ad alcuni figuri, che non hanno lesinato frasi vergognose ed oltraggiose della memoria dello sfortunato papà sia in riguardo dello stato fisico di consunzione della madre del PIETRI, la quale già provata dalla vita, ne ha oltremodo patito e risentito sul piano emotivo trovandosi isolata in preda a vicini sgarbati ed ostili.

- *che* con questo “ magone “ nel cuore il PIETRI si recava tutti i giorni alla lavoro preoccupato che la madre claudicante non cadesse in casa durante la sua assenza, sempre temendo di rincasare e di trovarla stesa e priva di sensi. A tutto ciò si aggiunga che il ricorrente è un dipendente che non risparmia energia durante il proprio turno di lavoro, e quindi quando fa ritorno a casa oltre ad esser molto stanco trova tutto il carico della casa sulle sue spalle, oltre all'assistenza fisica di cui abbisogna sua madre. PIETRI PIETRO non ha neppure una moglie con cui condividere le asprezze e le incertezze che ha affrontato prima con la malattia di suo padre e che sta di nuovo con forza affrontando con malattia e la vecchiaia della propria madre .

- *che* **questo brevissimo racconto, che resta comunque a pelo d'acqua**

**dei pieni sentimenti, che il ricorrente certamente prova e che ora il Giudicante potrà intravedere, da modo di comprendere come il malore del \*\*\* sia in realtà una reazione normale ed ovvia, o meglio una conseguenza inevitabile della natura umana, che è empatica e compassionevole specie nei riguardi dei famigliari più stretti.**

- *che* non vi sono altre giustificazioni: nè fumo, nè droga, nè alcool( doc 8,pag 1), che hanno condotto il ricorrente allo svenimento, ma solo la preoccupazione e il dispiacere per il grave stato fisico-psichico che ha colpito l'ultimo famigliare che gli resta al mondo: vista in questa prospettiva il cedimento appare ragionevole e comprensibile o meglio semplicemente umano.

- *che* a seguito del sopracitato ricovero in stato di stress il PIETRI ha riconsegnato spontaneamente l'arma e la licenza di porto d'armi a mani del brigadiere \*\*\* e dell'appuntato\*\*\*, non avendo il PIETRI altri soggetti a cui affidarli. ( doc 4)

- *che* il giorno successivo al ricovero in data \*\*\*, il PIETRI si è presentato spontaneamente alla stazione dei carabinieri di \*\*\*consegnando una ulteriore arma legalmente detenuta e delle munizioni (doc 5 )

- *che* in seguito dei sopra-descritti episodi il Questore della provincia di \*\*\* in data \*\*\* sospendeva dal servizio di guardia particolare giurata ( ovvero di guardia armata) con finalità cautelativa data la delicatezza e la potenziale lesività del detentore di armi.

- *che* a seguito della sospensione del porto d'armi la datrice con missiva del \*\*\*\*sospendeva il PIETRI dalla attività lavorativa, perchè non più in possesso della licenza di porto d'armi **di guardia particolare giurata** ( ovvero guardia armata ) “.... essendo questo documenti indispensabili per l'esercizio delle sue mansioni .....”

- *che* attualmente non prende psicofarmaci e non segue psicoterapia, perchè non è necessario; al fine di riattivare la sua licenza di porto d'armi ha subito iniziato il suo percorso amministrativo previsto per legge a cura di un legale specializzato in diritto amministrativo diverso al qui patrocinante. A tal fine ha eseguito alcuni esami psicologici che qui si

producono come doc 7) e 8) **il cui chiarissimo tenore letterale non lascia dubbi sulla compatibilità del ricorrente con l'ambiente lavorativo e sulla sua capacità di ripresa delle mansioni, nonché sulle sue intatte capacità lavorative ( doc 9, pag 3).**

– *che* tuttavia al completamento dell'iter per il ri-conferimento del porto d'armi mancano ancora un paio di esami clinici (doc 12), e pertanto attualmente non vi è certezza che l'iter amministrativo venga a concludersi utilmente, prima del \*\*\*p.v., data in cui scadranno i 6 mesi del periodo di sospensione previsto dall'art 120 del CCNL applicato.

– *che* inoltre la sospensione di cui all'art 120 del CCNL prevede la non retribuzione per sei mesi e il ricorrente si trova a dover provvedere alle esigenze di cura della persona della propria madre, oltre che delle proprie necessità personali, così trovandosi in serie necessità economiche e con ulteriore e conseguente difficoltà emotiva da sopportare.

– *In diritto*

– *che* il diritto al lavoro è un bene primario tutelato costituzionalmente e secondo **Cass. civ. Sez. lavoro, 04/09/2009, n. 19244** : *“Il lavoratore ha diritto a percepire le retribuzioni fino all'effettivo pagamento dell'opzione ex art 18, comma 5, legge del 1970, n. 300, in base alla giurisprudenza costituzionale e unanime di cassazione.”*

– *che* il licenziamento paventato nella missiva della datrice del \*\*\*\*alla scadenza del \*\*\*\*aprile sarebbe illegittimo, perchè anche in presenza di un giustificato motivo soggettivo, quale la sospensione del porto d'armi, sussiste **il diritto di repectage, il quale è applicabile anche al lavoratore, che non appartiene a categorie protette** in virtù del principio di buona fede negoziale, applicabile anche ai contratti di lavoro: ovvero **il diritto del lavoratore di essere adibito a mansioni sia pari, che inferiori**, che possano garantire il mantenimento del livello occupazionale anche se non il mantenimento del livello retributivo e contributivo. Questo è il pregevolissimo apprezzamento della Suprema Corte nel suo recente e prevalente orientamento valgano per tutte :

– **Cass. civ. Sez. Unite, 07/08/1998, n. 7755 la quale recita: “ In caso di**

sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, l'impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato (art. 1 e 3 l. n. 604 del 1966 e art. 1463 e 1464 c.c.) non è ravvisabile per effetto della sola ineseguibilità dell'attività attualmente svolta dal prestatore di lavoro, perchè può essere esclusa dalla possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività, che sia riconducibile - **alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede** - alle mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti (art. 2103 c.c.) o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, purchè tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore. “ **egualmente** valga Cass. civ. Sez. lavoro, 18/04/2011, n. 8832 (rv. 616737) la quale recita : “ Nel rapporto di lavoro subordinato del personale marittimo navigante, la sopravvenuta inidoneità fisica alla navigazione non impedisce la ricostituzione del rapporto, bensì solo la utilizzabilità del marittimo in mansioni incompatibili con l'accertata inidoneità, in quanto la sopravvenuta inidoneità fisica e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa, quale giustificato motivo di recesso, non possono essere ravvisate nella sola ineseguibilità dell'attività attualmente svolta dal prestatore e restano escluse dalla possibilità di svolgere un'altra attività riconducibile alle mansioni assegnate o ad altre equivalenti ovvero, qualora ciò non sia possibile, a mansioni inferiori, sempre che questa attività sia utilizzabile all'interno dell'impresa. “

– **che da ultimo** considerato il disposto Cass. civ. Sez. lavoro, 14/01/2016, n. 496 : “ Il datore di lavoro è tenuto a provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziali, l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse compatibili. Siffatta prova non deve, tuttavia, essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell'accertamento di un possibile **repechage**, mediante l'allegazione dell'esistenza di altri posti di lavoro in cui il medesimo poteva essere utilmente ricollocato. A fronte di tale allegazione, il datore di lavoro ha l'onere di provare la non utilizzabilità nei posti predetti. “

– *Pertanto* si fornisce, ai fini della prova di verosimiglianza necessaria nella corrente procedura d'urgenza, la visura camerale della datrice da cui si evince che la LA DITTA spa ha una media nazionale di \*\*\*\* unità lavorative impiegate e che la pianta organica degli assunti è pari a \*\*\* elementi di media nella sola sede operativa di \*\*\*\* è dunque difficile ritenere che non sia possibile impiegare il PIETRI con mansioni di **guardia giurata non armata o** guardia addetta ai controlli aereo-portuali di persone e cose, o con qualunque altra mansione anche d'ufficio, di centralinista, di centrale operativa o altro, **tutte attività a cui il ricorrente si dice disponibile da subito anche se ciò dovesse comportare demansionamento e riduzione dello stipendio** .

– *che* data l'età del ricorrente, unita all'attuale crisi economica, oltre al fatto che il ricorrente è impiegato da lunghissimo tempo nel settore della sicurezza si rende, in pratica, impossibile il reperimento di un'altra occupazione lavorativa in diverso settore o presso diversa datrice essendo LA DITTA spa leader nel settore ;

*periculum in mora*

– *che* l'odierno ricorrente ritiene pertanto di **domandare la reintegra nel posto di lavoro, in via d'urgenza**, stante il concreto pericolo di subire un danno grave ed irreparabile anche nell'attesa **del minacciato licenziamento per giustificato motivo soggettivo alla imminente data del \*\*\*\*\***. Si è, infatti, già evidenziato nella premessa in fatto, come il nucleo familiare del ricorrente sia composto dal ricorrente e dalla di Lui madre (doc. n. 3), e come l'unica significativa fonte di reddito del suddetto nucleo familiare sia costituita dalla retribuzione percepita, dal ricorrente, in costanza di rapporto di lavoro. Inoltre, ove dovesse tardare una decisione di merito, in considerazione dell'assenza di un sufficiente patrimonio finanziario, **sussiste il concreto rischio di non poter provvedere ai bisogni primari della famiglia, quali cure mediche della madre invalida ed l'assistenza giornaliera della stessa**, oltre ai bisogni del ricorrente stesso .

– *che ulteriormente* risulta anche sussistere il *periculum in mora*, dato che

la minaccia di licenziamento appare seria e credibile e di conseguenza risulta a rischio il posto di lavoro del ricorrente anche dopo il 30 aprile. A ciò si aggiunga che il ricorrente non percepisce più lo stipendio mensile ed ha, a proprio carico, la anziana madre. Inoltre, data l'età l'esperienza maturata solo nel settore della vigilanza si rende in pratica impossibile il reperimento di un'altra occupazione.

***Sul fumus boni iuris***

- *che* si contesta la sussistenza delle circostanze di fatto invocate a fondamento del prossimo licenziamento per giustificato motivo soggettivo ovvero per sospensione del porto d'armi, data la necessità di applicare il principio di buona fede anche al contratto di lavoro e per conseguenza data **la certa reperibilità di altro livello occupazionale anche a mansioni inferiori all'interno della LA DITTA spa, la quale ha circa 3000 dipendenti in 33 sedi e oltre 658 dipendenti nella sola sede operativa di Milano .**

*Tanto premesso in fatto e diritto* il ricorrente PIETRI PIETRO , *ut supra*, rappresentato, difeso e domiciliato

**CHIEDE**

*che* l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni avversa istanza rigettata, concesso decreto di fissazione d'udienza :

***Voglia:***

*ordinare* alla società **LA DITTA SPA**, con sede legale in\*\*\* P.I. \*\*\*, in \*\*\*egale rappresentante *pro tempore*, **la reintegra dell'odierno ricorrente PIETRI PIETRO , cod. fisc. \*\*\*\*\***, nel proprio posto di lavoro con le medesime mansioni svolte finora e con la stessa qualifica, ricorrendone i presupposti, o con mansioni differenti e se necessario anche con mansioni inferiori ( come alla narrativa d'atto) e con retribuzione e contribuzione corrispondenti alla qualifica che sarà assunta in concreto.

*in ogni caso* con vittoria di spese diritti ed onorari di lite oltre ad accessori

*in via istruttoria* si producono a mezzo deposito i seguenti. Documenti:

**Salvis Iuribus.** Milano addi\*\*\*\*\*2016 Avv. Cipolla Paola Dafne Maria